

La nuova compagna rifiuta il ragazzino, il giudice non può imporre le visite

La frequentazione con il padre non può essere imposta dal giudice se la nuova compagna rifiuta il ragazzino creando, timore e disagio durante gli incontri. Ma non solo. Il minore non ha diritto a un assegno di mantenimento raddoppiato solo perché sta crescendo e le esigenze aumentano: è necessaria una dettagliata motivazione.

Sono questi in sintesi i principi affermati dalla Corte di cassazione che, con l'ordinanza 6455 del 12 marzo 2024, da un lato ha accolto il ricorso incidentale di un giovane che rifiutava di vedere il padre, la nuova compagna e i fratellini e

dall'altro ha accolto il gravame di lui che si era visto raddoppiare l'assegno solo perché il figlio stava crescendo.

Sul primo fronte gli Ermellini hanno motivato che la ragazza (ormai sedicenne) ha espresso una condizione di ansia, di timore, di disagio, profonda e radicata, anche per il rifiuto fraposto dalla seconda moglie del padre a vederla ed a farla incontrare con i fratelli. Per questo andava subito ascoltata: infatti, l'audizione del minore è volta a garantire il diritto al contraddittorio del medesimo nel processo, in quanto parte sostanziale (poiché portatore di

interessi propri, che possono anche collidere con quelli dei genitori, in questo caso recessivi), e non solo formale. Ne consegue che l'ascolto del minore di almeno dodici anni, e anche di età minore ove capace di discernimento, costituisce una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano, nonché elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse.

Sul fronte del contributo mensile la prima sezione civile ha invece spiegato che la quantificazione dell'as-

segno di mantenimento previsto in favore del figlio, deve tenere conto non solo delle rispettive sostanze, ma anche della capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali, in uno con la considerazione delle esigenze attuali del figlio, nonché dei tempi di permanenza dello stesso presso ciascuno dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.

Debora Alberici

© Riproduzione riservata

L'Anac risponde a un'istanza di parere. Inammissibile l'eterointegrazione del bando di gara

Servizi tecnici, unico ribasso

E' legittimo non applicare la legge sull'equo compenso

DI MARCO SOLAIA

Sono legittimi i bandi di gara che per l'affidamento di servizi tecnici ammettono la formulazione di un unico ribasso, su corrispettivo e spese; Legittimo non applicare la legge sull'equo compenso; inammissibile l'eterointegrazione del bando di gara. Così l'Anac con delibera 101 del 28/2/2024 su una procedura di affidamento bandita a giugno 2023, quando era già in vigore la legge sull'equo compenso e stava per acquisire "piena efficacia" il nuovo codice appalti (dlgs 36/2023), formalmente in vigore dall'1 aprile 2023. La vicenda era stata sollevata da una impresa, l'unica ad avere presentato in una gara per servizi di ingegneria e architettura una percentuale di ribasso limitata alle spese e tale da non intaccare il compenso professionale. Era stato chiesto all'Anac di pronunciarsi sulla legittimità dell'omessa esclusione dalla gara di tutte le altre concorrenti per avere formulato un ribasso che, riducendo anche il compenso professionale, si sarebbero poste in violazione della normativa sull'equo compenso di cui

alla legge 49/2023. Gli atti di gara però non prevedevano che il ribasso dovesse essere formulato sulle sole spese, lasciando fisso ed invariabile il corrispettivo afferente il compenso per onorario, né, tantomeno, imponeva ai concorrenti il vincolo di limitare l'entità del ribasso ad un valore che non fosse superiore all'aliquota fissata per le spese (22,19% dell'intero importo a base di gara). Di fatto era possibile formulare un ribasso unico sul totale dell'importo a base di gara, costituito da corrispettivo e spese e questo anche in relazione al fatto, sottolineava nell'istruttoria la stazione appaltante, che mancano chiare indicazioni sulla disciplina applicabile a tale tipologia di contratti. La vexata quaestio peraltro aveva visto l'Autorità segnalare alla cabina di regia Pnrr il mancato coordinamento fra legge 49 e dlgs 36 al punto che anche nella consultazione pubblica sul nuovo bando-tipo (n. 2) per i servizi di ingegneria e architettura sono state previste tre ipotesi: gare a prezzo fisso, con ribasso solo sulle spese e con ribasso sull'importo totale. La delibera precisa che "nel caso di specie, in presenza di un quadro norma-

tivo poco chiaro, la stazione appaltante ha legittimamente esercitato la sua discrezionalità in coerenza con i principi che regolano l'evidenza pubblica, come positivizzati negli artt. 1, 2 e 3 d.lgs. 36/2023". L'operato della stazione appaltante risulta quindi legittimo. Inoltre, nota la delibera, "l'evidenziata incertezza circa le modalità applicative della normativa sull'equo compenso nelle procedure di gara dirette all'affidamento di servizi di ingegneria e architettura - ancora più accentuata alla data di pubblicazione del bando di gara in oggetto, risalente al mese di giugno 2023, ovvero dopo poco più di un mese dalla pubblicazione sulla G.U.R.I. della L. 49/2023 - unitamente ai principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento e al principio dell'autovincolo impediscono che possa operare, nel caso di specie, l'eterointegrazione del bando di gara e che, per tale via, si commini a carico dei partecipanti una sanzione espulsiva per aver presentato un'offerta che, perfettamente aderente ai contenuti della lex specialis, risulti non conforme alla L. 49/2023".

© Riproduzione riservata

Ricorso, niente e-firma se la paternità è chiara

Ammissibile il ricorso di legittimità nativo digitale anche se privo di firma elettronica del difensore. E ciò perché sussistono elementi dai quali si può comunque desumere la paternità dell'atto: l'impugnazione proposta dall'Avvocatura dello Stato, che è censita nel Reginde, il registro degli indirizzi di posta elettronica certificata gestito dal ministero della Giustizia. E pesa anche l'attestazione di conformità sottoscritta dall'avvocato dello Stato sulla copia di carta depositata alla Suprema corte. Così le Sezioni unite civili della Cassazione nella sentenza n. 6477 del 12/03/2024, che interviene su di una vicenda anteriore all'entrata in vigore del deposito telematico obbligatorio nel giudizio di legittimità e risolve una questione di massima di particolare importanza.

Elementi qualificanti - Boccia l'eccezione d'inammissibilità per inesistenza del ricorso proposta dalla società contribuente. La controversia risale a quando era affidato alla parte l'onere di attestare la conformità della copia cartacea depositata all'atto processuale originale. La sottoscrizione digitale ha la funzione di nesso fra il testo e il suo apparente autore affinché si possa ritenere certa la paternità dell'atto processuale: è dunque indispensabile. E se manca si configura l'inesistenza dell'atto, a meno che non si possa risalire alla paternità da altri elementi, ad esempio la sottoscrizione per autentica della firma della procura in calce o a margine. Insomma: ci sono elementi qualificanti diversi dalla sottoscrizione dell'atto che consentono di avere certezza su chi ne è l'autore.

Vizio sanato - Conta anche il dm Giustizia 29/12/2023, n. 217: è l'avvocatura dello Stato in quanto tale, e non i singoli legali, a essere censita nel Reginde come difensore abilitato a operare nell'ambito del processo civile telematico (risulta menzionata fra i soggetti abilitati esterni pubblici anche nelle sue articolazioni territoriali). Il vizio della mancata firma digitale sull'originale informatico, quindi, è sanato dalla notifica Pec che proviene sicuramente dall'avvocatura dello Stato e dall'attestazione di conformità sottoscritta dall'avvocato per la copia cartacea depositata in Cassazione. E ciò benché il documento certifichi che l'originale informatico dell'atto sia sottoscritto con firma digitale, il che non è vero, come osserva la contribuente: non c'è dubbio, tuttavia, che l'asseverazione si riferisca al ricorso delle Entrate contro la società, circostanza che neppure quest'ultima contesta.

Dario Ferrara

© Riproduzione riservata

PRODOTTI DIFETTOSI, RISARCIMENTO SEMPLIFICATO

Accesso semplificato al risarcimento dei danni causati da prodotti difettosi. Il danno include la perdita di dati e l'impatto sulla salute psicologica. Obbligo di nominare un'azienda con sede nell'UE responsabile per i danni. Il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva nuove norme sulla protezione dei consumatori per rispondere all'aumento degli acquisti online, alle nuove tecnologie e alla transizione verde. La direttiva dovrà ora essere formalmente approvata anche dal Consiglio. Entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le nuove norme si applicheranno ai prodotti immessi sul mercato 24 mesi dopo l'entrata in vigore della direttiva. La direttiva aggiornata semplifica tra l'altro l'onere della prova

per coloro che chiedono il risarcimento e annulla la soglia minima di danno di 500 euro. Mentre oggi il ricorrente è tenuto a dimostrare che il prodotto era difettoso e che la sua difettosità ha causato il danno, con le nuove norme il tribunale può presumere che fosse difettoso, soprattutto nei casi tecnicamente e scientificamente più complessi. Il tribunale può anche ordinare all'azienda di rivelare le informazioni "necessarie e proporzionate" per aiutare le vittime di danni con le loro richieste di risarcimento. I consumatori potranno ottenere un risarcimento non solo per i danni materiali, come la distruzione della proprietà, ma anche per le perdite non materiali, compresi i danni medici riconosciuti per la salute psicologica.

© Riproduzione riservata